

Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi

D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151

Obblighi, adempimenti, procedure.

Il doppio binario:

- **La sicurezza sul posto di lavoro**
- **Il diritto alla sicurezza**

DPR n. 547/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”

Tabb. A e B DPR n. 689/59

D.Lgs. n. 81/2008 “Testo Unico per la sicurezza sul posto di lavoro”

D.P.R. n. 547/1955

Capo VI

Difesa contro gli incendi e le scariche atmosferiche

33. *Difesa contro gli incendi.*

In tutte le aziende o lavorazioni soggette al presente decreto devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare la incolumità dei lavoratori in caso di incendio.

36. Lavorazioni pericolose e controllo dei Vigili del fuoco.

Le aziende e le lavorazioni:

- a) nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi;**
- b) che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori;**

sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

La determinazione delle aziende e lavorazioni di cui al precedente comma è fatta con decreto presidenziale, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per l'interno

37. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente articolo o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo esame del Comando del Corpo dei vigili del fuoco, al quale dovrà essere richiesta la visita di collaudo ad impianto o costruzione, ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni.

- **Le sanzioni**
- **I limiti del controllo**

D.L.vo n. 626/1994

D.M. 10 marzo 1998

D.L.vo n. 81/2008

D.Lgs. n. 81/2008

- Art. 13 - Vigilanza

Sezione VI - Gestione delle Emergenze

Art. 43 - Disposizioni generali

Art. 46 - Prevenzione Incendi

Art. 43. - (Disposizioni generali)

- 1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:**
 - a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;**
 - b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lett. b);**
 - c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;**
 - d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;**
 - e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.**

e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi;

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei Decreti di cui all'articolo 46. (DM 10 marzo 1998)

Articolo 46 - Prevenzione incendi

- 1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.**
- 2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.**

3. i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti ad individuare:

- 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;**
- 2) misure precauzionali di esercizio;**
- 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;**
- 4) criteri per la gestione delle emergenze;**

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al Decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998.

7. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 63 - Requisiti di salute e di sicurezza

- 1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.**

Art. 64 - Obblighi dei datori di lavoro

- 1. Il datore di lavoro provvede affinché:**
 - a) I luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3.**
 - b)**

ALLEGATO IV

4. Misure contro l'incendio e l'esplosione

4.3. Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono

4.4.1 I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente punto o di modifiche di quelli esistenti

4.4.2 Le aziende e lavorazioni soggette al controllo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del menzionato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, resta in vigore il D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689.

D.M. 10 marzo 1998

Criteria generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

- 1. Oggetto - Campo di applicazione.**
- 2. Valutazione dei rischi di incendio.**
- 3. Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio.**
- 4. Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio.**
- 5. Gestione dell'emergenza in caso di incendio.**
- 6. Designazione degli addetti al servizio antincendio.**
- 7. Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.**
- 8. Disposizioni transitorie e finali.**

1. Oggetto - Campo di applicazione.

1. Il presente decreto, in attuazione al disposto dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 626/1994:

- stabilisce i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro;**
- indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.**

2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dal D.Lgs. N. 81/2008.

3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili e per le attività a rischio di incidente rilevante, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7 (Designazione degli addetti antincendio e Formazione).

Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all'allegato I:

a) livello di rischio elevato;

b) livello di rischio medio;

c) livello di rischio basso.

2. Valutazione dei rischi di incendio.

La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento di valutazione del rischio.

In tale documento sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi previsti.

La valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata in conformità ai criteri di cui all'allegato I.

3. Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio.

1. All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:

- a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II;**
- b) realizzare le vie e le uscite di emergenza per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III;**
- c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui all'allegato IV;**
- d) assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all'allegato V;**
- e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI;**
- f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII.**

2. Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi del DPR 151/2011 le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f) (misure di prevenzione, manutenzione, formazione).

5. Gestione dell'emergenza in caso di incendio.

- 1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VIII.**
- 2. Ad eccezione delle aziende di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.**

6. Designazione degli addetti al servizio antincendio.

- 1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze o se stesso nei casi previsti.**
- 2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui al successivo art. 7.**
- 3. I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell'allegato X, devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della Legge 609/96.**
- 4. Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente, qualora il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario che l'idoneità tecnica del personale di cui al comma 1 sia comprovata da apposita attestazione, la stessa dovrà essere acquisita secondo le procedure di cui all'art. 3 della Legge 609/96.**

7. Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX.

Regolamento di prevenzione incendi e disposizioni applicative

- **Legge n. 966/65**
- **D.P.R. n. 577/82** (Regolamento di Prevenzione Incendi)
- **D.M. 16 febbraio 1982** (Elenco delle attività soggette)
- **D.P.R. n. 37/98** (Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi)
- **D.M. 04 maggio 1998** (Disposizioni applicative)
- **D.P.R. N. 151/2011** (Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi)
- **D.M. 7 agosto 2012** (Modalità presentazione istanze Prev. Inc.)

Art. 2 - Legge n. 966/65

Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere:

a) le visite ed i controlli di prevenzione degli incendi ai locali adibiti ai depositi ed alle industrie determinati in conformità a quanto stabilito al successivo articolo 4, nonché l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, delle aziende e lavorazioni di cui agli articoli 36 e 37 del DPR 27 aprile 1955, n. 547, ed alle tabella A e B annesse al DPR 26 maggio 1959, n. 689.

Dette visite e controlli devono comprendere anche gli accertamenti di competenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, della prevenzione degli infortuni sul lavoro;

D.P.R. n. 37/1998

(superato)

- **Art. 2** **Parere di conformità**
- **Art. 3** **Certificato di prevenzione incendi**
D.I.A.
- **Art. 4** **Rinnovo del C.P.I.**
- **Art. 5** **Esercizio dell'attività**
- **Art. 6** **Deroghe**
- **Art. 7** **Nulla Osta Provvisorio**

Disposizioni applicative

(superate)

- **D.M. 04 maggio 1998**
- **Circolare M.I.S.A. 05 maggio 1998 n. 9 - “D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37 – Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. – Chiarimenti applicativi”**
- **Lettera circolare 19 ottobre 1998 prot. n. P1434/4101 sott. 72/E**
- **Lettera circolare 05 febbraio 1999 prot. n. P03/4101 sott. 72/E**
- **Lettera circolare 22 marzo 2004 prot. n. P559/4101 sott. 72/E.6**

DECRETO 29 dicembre 2005

Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

(scadenza 2009)

DPR 1 agosto 2011 n. 151

G.U. n. 221 del 22 settembre 2011

Entrato in vigore il 7 ottobre 2011

Come ci si è arrivati, quali sono le novità e quali le procedure?

**La legge 15 marzo 1997, n. 59 dava delega al
Governo per la semplificazione
amministrativa, ricomprendendo tra i
procedimenti da riformare quello di prevenzione
incendi.**

Art 49 comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122.

Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ... volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, ... in base ad alcuni principi e criteri direttivi.

Tra questi principi, prioritario è stato quello della proporzionalità.

Lo stesso art.49 modificava l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introducendo la *Segnalazione certificata di inizio attività - Scia* .

La segnalazione è corredata:

- **dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dall'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati e le qualità personali,**
- **attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale;**
- **elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione competente.**

Le attività soggette e le categorie di rischio A, B e C.

Duplici obiettivi:

- **semplificazione amministrativa**
- **riduzione degli oneri a carico di imprese e cittadini.**

Principio di proporzionalità

- **rischio connesso all'attività,**
- **presenza di specifiche regole tecniche,**
- **esigenze di tutela della pubblica incolumità.**

DPR 26 maggio 1959 n. 689

DM 16 febbraio 1982

Allegato I al DPR 151/2011

Art. 2. - *Finalità ed ambito di applicazione*

- 1. Il presente regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**
- 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del presente regolamento.**

3. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione (*elementi discriminanti*)

- **alla dimensione dell'impresa,**
- **al settore di attività,**
- **alla esistenza di specifiche regole tecniche,**
- **alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.**

Nell'Allegato II al DPR è riportata una tabella di equiparazione tra gli elenchi delle attività soggette abrogati con detto DPR ed il nuovo elenco delle attività soggette di cui all'Allegato I.

Composizione degli Allegati I e II

Nuove attività (vd. elenco allegato)

Alcune Nuove Attività: 73,78, 79, 80:

73 - Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva > 5.000 m², indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità. (Vd. Lett. Circ. aprile 2013)

78 - Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico > 5.000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.

79 - Interporti con superficie superiore a 20.000 m² .

80 - Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m.

Art. 11 “*Disposizioni transitorie e finali*”, gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento.

Termine prorogato a tre anni - 6 ottobre 2014 - (art. 38 co. 2 Decreto del Fare)

E le attività a rischio rilevante?

Ai sensi del comma 6 dell'art. 2, sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.

D.L. 31 agosto 2013 n. 101 art. 8 comma 7

Ai sensi del comma 7 dell'art. 2, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.

L'art. 11 “*Disposizioni transitorie e finali*” comma 1: Decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi .

DM 7 agosto 2012

Valutazione dei progetti

Art. 3 comma 1. Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

- Devono richiedere la valutazione del progetto solo le attività di categoria B e C;
- Non devono richiedere la valutazione del progetto le attività di categoria A.

L'art. 3 ripete che le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate, ai sensi del comma 7 dell'art. 2 del DPR 151, con decreto del Ministro dell'interno.

Fino all'emanazione di tale decreto valgono le prescrizioni del DM 4 maggio 1998 “*Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco*” (G.U. 7 maggio 1998, n. 104). (superato dalla pubblicazione del DM 7 agosto 2012)

Prima applicazione del principio di proporzionalità.

Attività di categ. B e C e sottoattività di categ. A.

Ad esempio:

- un fabbricato di altezza antincendi superiore a 32 mt, attività 77, di categoria B o C:**
- autorimessa di superficie di 800 mq (attività 75 categoria A)**
- impianto termico centralizzato da 200 KW (attività 74 categoria A).**

La domanda che ci si pone è: per tali sottoattività di categoria A, autorimessa e impianto termico, dovrà predisporre documentazione tecnica atta a documentare il rispetto delle norme? Cioè, bisognerà anche per queste chiedere il parere di conformità? Poiché inserite in un'attività di tipo B o C?

**Eventuali interferenze con l'attività principale:
ubicazione, accesso, comunicazioni, indipendenza delle
superfici di areazione, compartimentazione, protezione
antincendio, ecc..**

**La documentazione relativa alle eventuali attività di
categoria A è da presentare all'atto di presentazione della
SCIA.**

(Vd. Lett. circ. nov. 2012 su riferimenti normativi per SCIA cat. A)

**C'è la possibilità di richiedere un
parere di conformità per le attività di
categoria A ?**

Tempi del procedimento di valutazione del progetto

Decreto del Fare

Art. 38 comma 1

(Attività comunque già autorizzate)

Art. 8. Nulla osta di fattibilità

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.

La richiesta di NOF è un procedimento facoltativo.

Tempi del procedimento: massimo 30 gg.

- **ubicazione,**
- **comunicazioni e separazioni,**
- **accesso all'area e accostamento dei mezzi di soccorso,**
- **caratteristiche costruttive e lay-out (distanziamenti, separazioni, isolamento),**
- **resistenza al fuoco,**
- **reazione al fuoco, compartimentazione,**
- **vie di esodo,**
- **sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico,**
- **aree e impianti a rischio specifico,**
- **impianti elettrici di sicurezza,**
- **illuminazione di sicurezza,**
- **mezzi ed impianti di estinzione degli incendi,**
- **impianti di rivelazione, segnalazione e allarme**

L'art. 7 “Deroghe” :

1. Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.

Comma 2 art. 7

Possono presentare istanza di deroga anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato I.

Procedura

Art. 4. - *Controlli di prevenzione incendi*

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.L.vo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento.

Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

La SCIA è corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7 del presente regolamento (DM 4 maggio 1998 sostituito dal DM 7 agosto 2012):

- un'asseverazione, con quale un tecnico abilitato attesta la conformità dell'opera alla regola tecnica e, ove previsto, quindi, per le attività di categoria B o C, al progetto approvato dal Comando Provinciale;
- le certificazioni e/o le dichiarazioni, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti ed i componenti di impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

Come avvengono i controlli? Quale attività di controllo svolge il Comando VVF?

Attività di categoria A o B

Verbale di visita tecnica

Attività di categoria C

Certificato di Prevenzione Incendi

La ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA al Comando provinciale, direttamente o attraverso il SUAP, è titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ai fini antincendio.

Attività allo sportello

Esito negativo del controllo e Iniziative del Comando

Variabili:

- **il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'attività;**
- **l'esistenza di estremi di reato**

Tempo > 45 giorni

Il Comando adotta un motivato provvedimento:

- di divieto di prosecuzione dell'attività,**
- di rimozione degli effetti dannosi prodotti dalla stessa attività.**

Tempo < 45 giorni

Il Comando detta le prescrizioni sulle opere di adeguamento da realizzare e da documentare opportunamente;

il Comando detta le misure di sicurezza, che possano nel transitorio garantire un grado di sicurezza equivalente, anche attraverso l'imposizione di specifiche misure gestionali atte a far cessare il pericolo per la pubblica e privata incolumità ovvero per la messa in sicurezza delle opere.

È fatto comunque salvo il potere del Comando provinciale vigili del fuoco di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 -quinquies della legge n. 241/90, che prevede la possibilità di revoca del provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, e dell'art. 21 -nonies della stessa 241, che prevede l'annullamento di ufficio di provvedimento illegittimo, come da art. 21 – octies.

Estremi di reato:

- **dichiarazioni mendaci nella redazione della SCIA e dei documenti allegati, l'asseverazione e le certificazioni e/o le dichiarazioni;**
- **carenze di requisiti e di presupposti di sicurezza.**

**Le sanzioni previste al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
“*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*”**

Articolo 76 - Norme penali

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Art. 359 c.p. - Persone esercenti servizio di pubblica necessità.

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

- 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;**
- 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.**

Art. 481 c.p. - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

1. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila (euro 51) a un milione (euro 516).

2. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Art- 20 comma 2 D.Lgs. N. 139/2006 - *Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.*

L'art. 19 comma 6 della Legge n. 241/90. *“Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 (quelle relative alla SCIA) è punito con la reclusione da uno a tre anni”.*

Per le carenze di requisiti e di presupposti di sicurezza, il Comando procederà ai sensi del D.Lgs. 758/94:

- imponendo le prescrizioni sulle opere di adeguamento;**
- imponendo i termini temporali di esecuzione delle stesse;**
- imponendo eventuali misure immediate atte a far cessare il pericolo, compreso il divieto di prosecuzione dell'attività;**
- controllando l'esecuzione delle opere e, in caso di soluzione positiva, ammettendo al pagamento di una ammenda, che, a sua volta, se pagata in tempo utile, produce l'estinzione del reato.**

**Comunicazioni previste dal comma 3
dell'art. 19 del D.Lgs. n. 139/2006**

Controlli oltre i 60 gg.

Sopralluogo di verifica in ambito di un organo collegiale (art. 4 comma 5)

Art. 9. Verifiche in corso d'opera

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

Procedimento facoltativo.

Tempi del procedimento: massimo 30 gg.

- ubicazione,
- comunicazioni e separazioni,
- accesso all'area e accostamento dei mezzi di soccorso,
- caratteristiche costruttive e lay-out (distanziamenti, separazioni, isolamento),
- resistenza al fuoco,
- reazione al fuoco, compartimentazione,
- vie di esodo,
- sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico,
- aree e impianti a rischio specifico,
- impianti elettrici di sicurezza,
- illuminazione di sicurezza,
- mezzi ed impianti di estinzione degli incendi,
- impianti di rivelazione, segnalazione e allarme.

Le modifiche alle attività esistenti.

Attività esistenti di categoria B e C (art. 3 comma 1): modifiche con aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

Ai sensi dell'art. 4 comma 6 del DPR 151, è prescritto l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dall'art. 4 , quindi l'obbligo di presentazione della SCIA,

- quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture,**
- nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi,**
- ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.**

L'obbligo di ripresentazione della SCIA appare quindi prescritto anche in caso di modifiche delle condizioni di sicurezza che non comportino un aggravio del rischio.

Modifica	Categoria	
	A	B e C
Aggravio di rischio	SCIA	Valutazione del progetto
		SCIA
Non aggravio di rischio	SCIA	SCIA

DM 7 agosto 2012

Art. 4 commi 6, 7, 8

(Vd. scheda allegata)

Art. 5. - *Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio*

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7.

Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Attività 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77: rinnovo decennale

6 - Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa

7 - Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al DPR 24 maggio 1979, n. 886 ed al D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624

8 - Oleodotti con diametro superiore a 100 mm

71 - Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti

72 - Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.

77 - Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m

Prima attestazione di rinnovo periodico per attività, 6 , 7, 8, 64, 71, 72 e 77

Entro 6 anni dal 7 ottobre 2011

CPI una tantum rilasciati prima del 1 gennaio 1988

Entro 8 anni dal 7 ottobre 2011

CPI una tantum rilasciato tra il 1 gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999

Entro 10 anni dal 7 ottobre 2011

CPI una tantum rilasciato tra il 1 gennaio 2000 ed il 7 ottobre 2011

**Cosa devono fare le attività esistenti in possesso di
Certificato di prevenzione incendi in corso di
validità?**

Art. 11 comma 5 “*Disposizioni transitorie e finali*”

Procedimenti nel periodo transitorio

**Attività che, in virtù della nuova normativa,
dovessero risultare non più soggette ai
controlli di prevenzione incendi.**

Attività esistenti che, solo in virtù della nuova normativa, dovessero risultare soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Attività di tipo A, per le quali, all'entrata in vigore del nuovo regolamento, il titolare dell'attività abbia presentato istanza di parere di conformità ai sensi dell'art. 2 del vecchio regolamento, il DPR n. 37/98, ed il Comando non abbia ancora emesso il parere.

Attività di tipo B o C, per le quali, all'entrata in vigore del nuovo regolamento, il titolare dell'attività abbia presentato istanza di parere di conformità ai sensi dell'art. 2 del vecchio regolamento, il DPR n. 37/98, ed il Comando non abbia ancora emesso il parere.

Attività che a seguito di sopralluogo di verifica siano state oggetto di prescrizioni di tipo amministrativo.

Attività che a seguito di sopralluogo di verifica siano state oggetto di prescrizioni di tipo penale.

Attività per cui il titolare ha acquisito il parere di conformità di cui all'art. 2 del vecchio regolamento, il DPR n. 37/98, e, alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, non ha ancora completato le opere.

Attività per cui il titolare ha già inoltrato, prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, la richiesta di sopralluogo ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi, ma il Comando non ha ancora concluso il procedimento.

Due diverse condizioni.

Il titolare ha presentato, all'atto di richiesta del CPI, la Dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del vecchio regolamento, il DPR n. 37/98.

Il titolare non ha presentato, all'atto di richiesta del CPI, la Dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del vecchio regolamento, il DPR n. 37/98.

Il SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive.

Armonizzazione e coordinamento tra le procedure di prevenzione incendi ed il “procedimento automatizzato” di cui ai capi I, II, III, V e VI del “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sul Sportello Unico per le Attività Produttive”, approvato con il DPR 7 settembre 2010 n. 160.

Il nuovo Regolamento sostituisce il DPR 447/1998 ed è entrato in vigore con tempi diversi:

- il 29 marzo 2011 per i capi I, II, V e VI;**
- il 30 settembre 2011 per il capo IV.**

Compiti del SUAP

Compiti delle altre Amministrazioni diverse dal Comune

Il regolamento del SUAP è stato strutturato sulla distinzione tra il c.d. “**procedimento automatizzato**”, fondato sulla SCIA, ed il procedimento ordinario, il c.d. “**procedimento unico**”, concernente gli atti ed i procedimenti ai quali non è applicabile la SCIA.

L’art. 5 del regolamento del SUAP prevede che, a partire dal 29 marzo 2011, gli interventi relativi a realizzazione e modifica di impianti produttivi di beni e servizi ed a attività d’impresa soggetti a SCIA siano presentati al SUAP, esclusivamente per via telematica

Il rilascio contestuale della ricevuta, al momento della presentazione per via telematica, costituisce titolo autorizzatorio per l’inizio dell’attività.

Per la prevenzione incendi, la SCIA non trova applicazione nei seguenti casi:

- **attività che non sono oggetto di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi;**
- **attività che, pur essendo oggetto di specifiche regole tecniche, presentino una particolare complessità dal punto di vista tecnico-gestionale; in questi casi, si può ritenere che la valutazione diretta dei fattori di rischio, posta alla base delle valutazioni ai fini della prevenzione incendi, risulti prevalente rispetto alla mera verifica della rispondenza dell'attività alla normativa;**
- **procedure che fanno riferimento al contenuto del DM 9 maggio 2007 e delle successive direttive attuative, relativamente alla ingegneria della sicurezza antincendio;**
- **procedure di deroga.**

Pertanto, fra tutte le attività soggette al controllo dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, ricadono nel “*procedimento automatizzato*” solo le attività di categoria A.

Per tutte le altre e per attività che per qualsiasi ragione non seguono il procedimento della SCIA, varranno le disposizioni del “*procedimento ordinario*”, di cui al capo IV del regolamento SUAP, entrato in vigore il 30 settembre 2011.

VIGILANZA E SANZIONI

D.Lgs. n. 139/2006 - Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 14. Competenza e attività

1. La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale.

2. Le attività di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in particolare:

a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi;

.....

l) la vigilanza sull'applicazione delle norme di prevenzione incendi di cui alla lettera a).

La competenza in materia di controlli finalizzati alla sicurezza antincendio è esercitata dal Corpo Nazionale in ogni ambito in cui si palesi un rischio di incendio e/o esplosione e non solo con riferimento alle attività indicate nell'Allegato I al DPR n. 151/2011, potendo il personale del Corpo, di iniziativa o su segnalazione, intervenire anche in tutto i luoghi di lavoro in cui siano presenti i predetti rischi.

D.Lgs. n. 81/2008

Art. 14 comma 1 – parte finale

Limitatamente alla sospensione dell'attività di impresa, all'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all'allegato I del presente decreto, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2.

Art. 14 comma 2

2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 46 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Reiterate gravi violazioni della stessa indole.

Condizioni ex Allegato I al Decreto:

- **Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;**
- **Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;**
- **Mancata formazione ed addestramento;**
- **Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile.**

Art. 15 – Certificato di Prevenzione Incendi

5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti.

Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi.

Art. 19. Vigilanza

- 1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati. La vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate.**

2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito:

- l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio;**
- l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti;**
- l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari;**
- il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza.**

3. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale :

- **adotta, attraverso i propri organi, i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere;**
- **dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.**

Sanzioni penali e sospensione dell'attività

Art. 20 D.Lgs. 139/2006

1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall'articolo 16, comma 1.

Le segnalazioni all'Autorità Giudiziaria, connesse con l'applicazione dell'art. 20, sono da riferire a tutte le attività riportate nell'Allegato I al DPR n. 151/2011 (Ribadito con Lettera - circolare prot. 14005 del 26/10/2011)

2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi.

Ambiti competenza Prefetto, responsabile sul territorio della sicurezza in senso lato: art. 14 D.Lgs. n. 300/1999 e parere Consiglio di Stato ex circ. MISA (79) 11 del 9 agosto 1979.

Ambiti competenza Sindaco: art. 54 D.Lgs. n. 267/2000

DPR n. 445/2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa.

Art. 1 Definizioni

f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;

g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato di cui alla lettera f);

h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico;

Articolo 76 - Norme penali

- 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.**

Falsità materiale e falsità ideologica

Si ha falso materiale quando un documento è stato oggetto di:

- *contraffazione*: il documento è stato posto in essere da persona diversa da quella che appare esserne l'autore;
- *alterazione*: al documento, redatto da chi ne appare autore, sono state apportate, posteriormente alla sua redazione, modifiche di qualsiasi genere da parte di altro soggetto non legittimato.

Il falso materiale, escludendo la *genuinità* del documento, può dunque riguardare:

- l'autore;
- la data;
- il luogo di formazione;
- il contenuto.

Si ha, invece, falso ideologico in ogni caso in cui il documento, *non contraffatto né alterato*, contiene *dichiarazioni menzognere*: nel falso ideologico dunque, è lo stesso autore del documento ad attestare fatti non rispondenti al vero.

Art. 359 c.p. - Persone esercenti servizio di pubblica necessità.

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

- 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;**
- 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.**

Art. 481 c.p. - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

1. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila (euro 51) a un milione (euro 516).

2. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Legge n. 241/90 Articolo 19. (Dichiarazione di inizio attività Scia)

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

D.Lgs. n. 758/94

Per le carenze di requisiti e di presupposti di sicurezza, sanzionati con arresto o ammenda, il Comando procederà ai sensi del D.Lgs. 758/94:

- **imponendo le prescrizioni sulle opere di adeguamento;**
- **imponendo i termini temporali di esecuzione delle stesse;**
- **imponendo eventuali misure immediate atte a far cessare il pericolo, compreso il divieto di prosecuzione dell'attività;**
- **controllando l'esecuzione delle opere e, in caso di soluzione positiva, ammettendo al pagamento di una ammenda, che, a sua volta, se pagata in tempo utile, produce l'estinzione del reato.**

Omessa richiesta di rilascio Certificato di Prevenzione Incendi (Art. 4 - Presentazione di SCIA) o rinnovo Certificato di Prevenzione Incendi (Art. 5 - Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio)

Verifica in sito	Conforme	Comunicazione prefetto e sindaco Sanzione art. 20 co. 1 D.Lgs. 139/2006 Procedimento ex D.Lgs. 758/94
	Non conforme	Comunicazione prefetto e sindaco Sanzione art. 20 co. 1 D.Lgs. 139/2006 Sanzioni Capo IV D.Lgs. 81/2008 Procedimento ex D.Lgs. 758/94
Verifica atti	Conforme	Comunicazione prefetto e sindaco Sanzione art. 20 co. 1 D.Lgs. 139/2006 Procedimento ex D.Lgs. 758/94

In merito alla legittimità di applicazione delle sanzioni, va osservato che il Dipartimento VV.F., ritenendo l'omessa richiesta di rilascio Certificato di Prevenzione Incendi equivalente alla omessa Presentazione di SCIA, per qualsiasi categoria di attività. A, B o C, ovvero il rinnovo Certificato di Prevenzione Incendi equivalente all'Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, per qualsiasi categoria A, B o C, ha indicato, da una parte l'obbligo di sanzione ex art. 20 co. 1 del D.Lgs. 139/2006, dall'altra, alla luce di divergenti interpretazioni provenienti dall'interno dell'apparato inquirente ed in assenza di giurisprudenza, ha suggerito comunque di consultarsi con la Procura della Repubblica competente per territorio.

L'assenza di omogeneità di comportamenti o interpretazioni tra i Comandi Vigili del Fuoco e tra le Procure ed all'interno delle stesse determina in questo momento diverse incertezze.

Una particolarità è rappresentata dall'azienda che, prima della scadenza del certificato di prevenzione incendi o dell'attestato di conformità periodica, abbia sospeso l'attività per qualsiasi ragione o l'abbia modificata scendendo al di sotto delle soglie (ad. esempio con il carico d'incendio) di assoggettabilità agli obblighi ed alla procedura ex DPR 151/2011).

In tale situazione, i Comandi VV.F. ammettono, su indicazione del Dipartimento VV.F., che si possa procedere oltre la scadenza senza l'applicazione della sanzione. In tale situazione sarà richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il Comando potrà ovviamente procedere a controlli a campione ex DPR 445/2000.

Comunque, la sanzione sarebbe pari ad un quarto dell'ammenda massima di 2582,00 € ex art. 20 D.Lgs. 139/2006, aumentata del 10%, secondo ultimo generale provvedimento, quindi pari a 710,00 €, applicata con il procedimento ex D.Lgs. 758/94.

Art. 63 - Requisiti di salute e di sicurezza

- 1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.**

Art. 64 - Obblighi dei datori di lavoro

- 1. Il datore di lavoro provvede affinché:**
 - a) I luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3.**
 - b)**

ALLEGATO IV

4. Misure contro l'incendio e l'esplosione

4.3. Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono

4.4.1 I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente punto o di modifiche di quelli esistenti

4.4.2 Le aziende e lavorazioni soggette al controllo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del menzionato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, resta in vigore il D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689.

Omessa richiesta di valutazione del progetto in luogo di lavoro per attività elencate nell'Allegato I al DPR n. 151/2011.

Violazione al combinato disposto ex art. 63 ed ex art. 64 comma 1 lettera A del D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento all'Allegato IV punto 4.4.1.

Sanzione comminata dall'art. 68 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 500 a 1500 €).

Procedura ex D.Lgs. n. 758/94